



STOP ANIMAL CRIMES ITALIA



Movimento Nazionale

ENTE DI DENUNCIA PER I REATI A DANNO DEGLI ANIMALI E DELL'AMBIENTE

Piano di tutela animale e lotta al randagismo

C.E.O.: CODICE ETICO OPERATIVO (ISTITUZIONALE)

Sulla base della situazione fedelmente descritta nel programma nazionale del Movimento circa la tutela degli animali in Italia e in particolare il randagismo, ossia debole se non assente, riteniamo essere giunto il momento di agire con determinazione e coraggio allo scopo di ricostruirla, contrastando seriamente le forme di sfruttamento e maltrattamento economico e non, in forma singola o associata, degli animali. Una tutela quasi inesistente a causa di una Pubblica Amministrazione inadempiente, dell'assenza di idonei controlli istituzionali - il vero anello mancante tra la legge e la sua applicazione - e a causa di un mondo animalista individualista, minato dai personalismi e dagli interessi economici, quindi privo di soluzioni financo dannoso. In mezzo, milioni di animali!

Nei punti sotto elencati è rappresentato quella che il Movimento considera la ricetta risolutiva che il singolo cittadino e volontario, le Associazioni e le istituzioni devono applicare per combattere il randagismo, lavorando alla soluzione ossia combattere il fenomeno sul territorio, dove si origina, con investimenti pubblici da dedicare alle cause e che nel prossimo futuro saranno stornati dai milioni di euro regalati dai Comuni ogni anno alla gestione dei canili da parte dei privati. Da sempre, la sola "soluzione" al randagismo, è sempre stata quella di risolvere il problema dei randagi mettendo i cani nei canili nelle mani di privati finanziati con soldi pubblici o in strutture abusive (cd stalli) in mano a "volontari" e Associazioni dediti a raccattare randagi - in molti casi lucrando - senza attivare la procedura normativa e mai autori di iniziative volte a ripristinarla, laddove assente, o migliorarla, laddove presente, efficientando la Pubblica Amministrazione.

Per quanto attiene le responsabilità in tema di randagismo, sia chiaro, non esiste una normativa generale valida su tutto il territorio nazionale che stabilisca chi è responsabile dei cani randagi tra il Sindaco e il Servizio Veterinario Pubblico, ma, secondo la Giurisprudenza, si gioca su una ripartizione di compiti tra i due predetti attori pubblici e **la responsabilità dell'uno non fa venir meno quella dell'altro soggetto.**

L'imperativo è invertire l'assurdo status quo attuale che è quello di un apparato radicato nel tempo e di natura "animalista" in stile croce rossa che recuperando animali vaganti per strada e gestendoli al di fuori delle leggi, legittima la Pubblica Amministrazione a fare il minimo indispensabile se non nulla per contrastare seriamente il randagismo e, anzi, scaricando il problema lasciando agire il privato



“animalista” - in molti Comuni elargendo direttamente denaro si ignora a che titolo

- e dando in mano a società private i canili stanziando soldi pubblici a società private e con tutte le difficoltà ad entrare nei canili che queste, nella “impotenza” del Sindaco, oppongono sistematicamente.

Questo Codice non ostacola il salvataggio degli animali per strada o feriti da parte del “volontario”, ma vuole ristabilire i ruoli sociali e istituzionali naturali e eliminare la speculazione (economica e politica), in cui la Pubblica Amministrazione adempia con onore e disciplina alle leggi ad essa demandate e in cui il volontariato torni ad essere tale, da sollecito e controllore del lavoro della P.A. e intervenga solo in caso di vere emergenze (da anni oggi diventate sistema), sottoponendosi ad un meccanismo di controllo nuovo che è a garanzia di un animalismo disinteressato e trasparente ossia finalizzato SOLO al benessere degli animali e, infine, comprenda l'importanza di iniziare a dedicare tempo alla soluzione e non solo al problema.

Ci rendiamo conto che l'impatto di questa iniziativa sarà non facile da comprendere, sia per le ragioni esposte nel programma nazionale allegato e sia perchè chi deve comprendere l'efficacia e soprattutto il contenuto risolutivo del C.E.O. sono per la maggiorana persone che rappresentano quel sistema stesso che vogliamo combattere!

Così come ci rendiamo conto che il successo o meno di questa iniziativa dipenderà dal consenso che troverà nel mondo animalista e dalla nostra capacità di convincere, crederci e applicarlo.

La storia ci insegna che il cambiamento parte dal basso e così anche questa volta deve partire da noi cittadini onesti e per bene, che ci dichiariamo amanti degli animali e dalle Istituzioni, se rappresentate da amministratori onesti.

“Amare gli animali non è salvare un animale oggi, ma lottare per creare le condizioni per non doverlo salvare domani”

Antonio Colonna (consulente ed esperto in tutela animale, tecniche di polizia giudiziaria, diritto degli animali e zoo criminalità, autore di oltre 1000 sequestri e attività autonome o in ausilio alle Forze dell'Ordine, promotore di decine di servizi televisivi inclusi “Striscia la Notizia” e “Le Iene”, nonché pubblico ufficiale pro tempore che nel 2011 chiese ed ottenne il mandato dalla Procura della Repubblica di Brescia che gli consentì di eseguire la storica prima perquisizione dell'allevamento “GREEN HILL” di Montichiari (BS), aprendo i cancelli alla liberazione degli oltre 2500 beagle).



CODICE ETICO OPERATIVO Istituzionale

(C.E.O. - le regole da seguire per la gestione di un animale vagante)

Il Movimento, alla diffusione del presente Codice, notizierà il Ministero della Salute, tutte le Procure della Repubblica, gli Uffici Veterinari Pubblici Provinciali, gli Assessorati alla Sanità, gli Ordini professionali coinvolti, le Prefetture e i Comandi Provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e le Questure.

1. **Adozione di un “Regolamento Comunale sul benessere animali”** (dove inasprire le sanzioni, oggi inefficienti, e dissuadere i veterinari l.p. a violare le norme come al punto 6 descritto) e **iniziare la lotta al randagismo mediante una preventiva iniziale massiccia campagna comunale di decisa sensibilizzazione pubblica**, mediante emissione di Ordinanza Sindacale (ex. art 50 com. 5/ 54 comma 4 del D.lgs 267/00) cui invitare i cittadini a microchippare il proprio cane entro un determinato periodo di tempo dalla cui scadenza saranno effettuati controlli a tappeto.
2. **Censimento dei cani e gatti** presenti sul territorio comunale con l'impiego della Polizia Locale, Guardie Zoofile, Ispettori Ambientali Volontari (art. 198 del D.Lvo n. 152 /2006 e art. 13 della L. n. 689/81) e dei volontari singoli e associati (art. 1 D.Lvo n. 117/2017) opportunamente incaricati dal Sindaco, secondo il modus seguente:
 - a) accertamento in loco la proprietà del cane: in caso di assenza di microchip sarà fatto sottoscrivere al proprietario dichiarazione (*) di proprietà dell'animale,
 - b) prelievo campione biologico dell'animale per realizzazione banca dati genetica che permetterà di risalire al proprietario del cane o di cuccioli abbandonati o rinvenuti morti,
 - c) sottoscrizione da parte del proprietario del cane di una dichiarazione di responsabilità (*) circa l'obbligo di informare il Comune in caso di gravidanza del proprio cane o gatto.

Questo è il vero punto di svolta sul quale i Comuni devono iniziare ad investire, acquisire la forma mentis di concentrarsi sul concetto di prevenzione, organizzando BANDI non solo per l'anello finale ossia IL CANILE ma su azioni preventive eseguite da personale volontario, dipendente o privato che lavori su attività capillare di censimento.

3. Sterilizzazioni:

- a) presso il canile sanitario, dove presente, mediante un turnover dei veterinari ASP più giorni a settimana,
- b) mediante convenzione con uno o più veterinari l.p. a prezzi “politici” in sale adibite da uno o più Comuni, dove il post operatorio (di pochi giorni) sarà realizzato presso locali individuati dai Comuni o Associazione o terreni/strutture adibite a struttura ricettiva (es: OASI) quale luogo di transito dalla “messa a norma” del cane/gatto alla sua adozione (non stallo!),
- c) in caso di affidamento di animali vaganti rinvenuti dal privato da parte del Sindaco (vedere C.E.O. ANIMALISTA allegato), il privato provvederà alla sterilizzazione mediante aiuti ottenuti secondo le linee previste nel “C.E.O. ANIMALISTA”.



4. **Rimozione degli ostacoli al libero ingresso nei canili** convenzionati e comunali: 1) fare estendere gli orari di apertura dei canili ai pomeriggi e week end, 2) fare esporre all'esterno gli orari al pubblico, 3) favorire il raggiungimento del canile attraverso mezzi pubblici e indicazioni stradali, 4) impedire, SOPRATTUTTO, che venga ostacolato il libero ingresso per favorire il benessere degli animali e le adozioni, 5) libertà di realizzare fotografie ed ogni altra azione finalizzata alla riuscita dell'adozione stessa.

I canili "ostili" saranno segnalati al Sindaco che nel caso in cui non interverrà a migliorare la situazione sarà denunciato unitamente al gestore del canile qualora convenzionato. Verifiche accurate saranno chieste circa la presenza effettiva degli animali "mantenuti" dal Comune e dell'Associazione convenzionata, non fittizia, come spesso capita attiva per le adozioni

5. **Presenza e pugno duro degli Organi di P.G. preposti (**)** sull'osservanza degli obblighi di legge in materia: presenza dei microchip dei cani di proprietà, contestazione rigorosa del reato di maltrattamento animali, interventi immediati su randagi segnalati altresì feriti con allertamento del recupero e soccorso, verifica della presenza di rifugi abusivi e relativo sequestro.

Per legge. TUTTE le Forze dell'Ordine hanno l'obbligo di intervenire su ritrovamenti di animali vaganti e/o maltrattamenti, nessuno escluso (art. 55 e 57 u.c. C.P.P. - Cass. pen., sez. III, 27 settembre 1991, n. 1872) e laddove si rifiutassero di intervenire si esporranno a denunce per omissione in atti d'ufficio e concorso nei reati ipotizzabili dalla segnalazione (artt. 40, 110 e 328 c.p.), altresì laddove intervenute non ottemperano alle disposizioni normative circa l'applicazione di idonee sanzioni.

6. **Stretta sui veterinari l.p.** circa pratiche illecite e scorrette. Saranno denunciati i veterinari che inoculeranno vaccini o eseguiranno visite su cani o gatti non microchippati o senza prima inocularlo e che non si accerteranno della provenienza o legittima proprietà dell'animale.
7. **Registro comunale degli "stalli" (***)** dei volontari che detengono cani o gatti prelevati dal territorio, al fine di evitare ingiusti profitti economici e la ulteriore diffusione di strutture abusive.
8. **Reimmissione sul territorio** di cani sterilizzati e microchippati solamente in aree ritenute non pericolose e seguiti da volontari
9. **Progetto presso le scuole** del territorio per sensibilizzare al rispetto degli animali.
10. **Istituzione degli Ispettori ambientali volontari** (art. 198 del D.Lvo n. 152 /2006 e art. 13 della L. n. 689/81) con apposita approvazione di idoneo Regolamento Comunale, da utilizzare per le attività sopra elencate : censimento, controllo del rispetto delle leggi in materia contro il randagismo, mediante funzioni di Polizia Amministrativa attribuite con decreto sindacale che consentono di compiere sanzioni, sequestri e altre attività preventive e repressive.
11. **Colonie feline:** il Comune, il cui Sindaco è per legge il proprietario dei gatti liberi sul suo territorio, deve sostenere le Associazioni e i volontari per censire le colonie feline, garantendo - con apposite convenzioni - alimentazione e sterilizzazioni.



(*) il dichiarante sarà avvertito della responsabilità penale cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci.

(**) il Movimento procederà a denunciare in proprio e per conto di cittadini, ostacoli all'ingresso nei canili e omissioni/abusi da parte delle Autorità preposte.

(***) luogo (domestico o esterno) destinato illegalmente alla detenzione a pagamento di animali vaganti raccolti sul territorio.

Il dovere di contrastare il randagismo e controllare le nascite spetta per legge a Sindaci e Aziende Veterinarie, ai sensi del seguente dettame normativo:

artt. 54 comma 2, 97 e 98 comma 1 della Costituzione Italiana - un cane abbandonato e randagio in un determinato Comune è di proprietà del Sindaco di quel Comune; la legge 281/91 per la tutela e il benessere animale, stabilisce che il sindaco è tenuto a garantire il benessere degli animali che vivono nel territorio del suo Comune. Il primo cittadino, quindi DEVE tutelare il cane in qualche modo, anche affidandolo ad una struttura di accoglienza, ad un canile convenzionato, accertandosi delle condizioni in cui versano il canile stesso - gli artt. 823-826 C.C. dispongono che il Sindaco esercita la tutela delle specie animali allo stato di libertà sul territorio comunale e vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali da compagnia - il Sindaco è la massima Autorità Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 marzo 1979 e che egli è responsabile degli animali presenti sul proprio territorio - Cass., 3, n. 12495 del 18/5/2017 - Ordinanza n. 6392/2020 della Cassazione (in caso di **danni riportati** per colpa dei **cani randagi** a risponderne è **Pente o gli enti** a cui, secondo le leggi regionali che danno attuazione alla legge quadro nazionale n. 281/1991 è attribuito il dovere di **prevenire il pericolo** per l'incolumità della popolazione attraverso **la cattura e la custodia** degli stessi) - **Sentenza Cassazione n. 17528 del 23 agosto 2011 (con la pronuncia n. 17528 del 23 agosto 2011, la Suprema Corte ha avuto modo di stabilire il principio della "corresponsabilità" dei Comuni nello svolgimento dei compiti di organizzazione, prevenzione e controllo del randagismo sul proprio territorio**, considerato che anche su di essi grava l'obbligo di "adottare concrete iniziative e assumere provvedimenti volti ad evitare che animali randagi possano arrecare danno alle persone nel territorio di competenza". Conseguentemente, sulla scorta di tale autorevole insegnamento, il Comune è co-responsabile per i danni procurati da **cani randagi** sul proprio territorio) - **IV Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 148 del 2017** ("il Comune, nella persona del Sindaco è da ritenersi il responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali vanta una posizione di garanzia, che comporta l'obbligo di far fronte al loro mantenimento in caso di confisca") - **Sentenza della IV sezione della Suprema Corte di Cassazione n°18167 del 2017** - l'animale ha natura di essere senziante, pertanto si applica la disciplina contenuta nel Libro III, capo XIV, art. 1803 e seguenti del Codice Civile, interpretato alla stregua di quanto disposto dall'art 13 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, così come modificato dal Trattato di Lisbona)" - DPR 31 marzo 1979 (G.U. 2 giugno 1979 n. 150) conferisce al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico - artt. 823-826 C.C. dispongono



che il Sindaco esercita la tutela delle specie animali allo stato di libertà sul territorio comunale e vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali da compagnia - DPR n. 320/54 (Regolamento Polizia Veterinaria) artt. 17 e 24 che dispongono l'autorizzazione sanitaria per le strutture ricettive come canili e rifugio; **i Vigili sono tenuti ad intervenire tempestivamente, come prevede il predetto regolamento di Polizia Veterinaria secondo il quale la Polizia Locale è tenuta a “tutelare l'integrità del pubblico demanio e del patrimonio comunale e la salvaguardia di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli individui e contribuendo alla sicurezza dei cittadini”** - legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 recante “ Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”: Art. 4 (Competenze dei comuni).





STOP ANIMAL CRIMES ITALIA

Movimento Nazionale

ENTE DI DENUNCIA PER I REATI A DANNO DEGLI ANIMALI E DELL'AMBIENTE

© I testi e i contenuti di questo documento sono soggetti a copyright e altre forme di tutela della proprietà intellettuale. Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente testo, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica. Chiunque desiderasse copiare, citare, riprodurre l'immagine o porzioni di essa deve essere autorizzato. Eventuali richieste di qualsiasi natura devono essere inoltrate direttamente al proprietario utilizzando i contatti presenti nel testo. Documento ideato e redatto dal fondatore di Stop Animal Crimes Italia APS nel mese di settembre 2021.

C.F. 91090910745 - Iscrizione Agenzia Entrate n. 1525/11.11.20.